

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 164/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2010

**concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Devono essere sviluppati e realizzati servizi d'informazione fluviale (RIS) armonizzati, interoperabili ed aperti.
- (2) Devono essere definite le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna.
- (3) Le specifiche tecniche per il sistema elettronico di segnalazione navale devono essere fondate sui principi tecnici stabiliti nell'allegato II della direttiva.

- (4) Le specifiche tecniche devono tenere debito conto dell'attività svolta dalle organizzazioni internazionali competenti. Deve essere garantita la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare con i servizi di gestione del traffico e con i sistemi d'informazione marittimi.

<sup>(1)</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

- (5) Le specifiche tecniche devono inoltre tenere debito conto del lavoro svolto dal gruppo di esperti sul sistema elettronico di segnalazione navale, composto da rappresentanti delle autorità degli Stati membri incaricate della realizzazione del sistema elettronico di segnalazione navale e da funzionari di altri enti statali, nonché da osservatori del settore.

- (6) Le specifiche tecniche devono corrispondere all'attuale livello della tecnica. È possibile che in futuro le specifiche debbano essere modificate per tenere conto delle esperienze acquisite nell'attuazione della direttiva 2005/44/CE e dei progressi della tecnica. Le modificazioni delle specifiche tecniche devono tenere debito conto del lavoro svolto dal gruppo di esperti sul sistema elettronico di segnalazione navale.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna <sup>(2)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna sono definite nell'allegato.

<sup>(2)</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

